



**CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE**

(3 MARCHE DA BOLLO da 16 €)

(Ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.)

CONVENZIONE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi della D.D. di ARPAL Umbria  
n° .785/2019

TRA

**SOGGETTO PROMOTORE**

Università degli Studi di Perugia con sede legale in Piazza Università 1

06123 Perugia (PG), codice fiscale/P.Iva 00448820548 CODICE ATECO 85.4

Rappresentato dal Magnifico Rettore Prof Maurizio Oliviero, nato a Lioni,

(AV), il 14/07/1967, in qualità di Soggetto promotore di seguito denominato

"Soggetto promotore"; Doc identità allegato Carta d'identità n°3600452 sca-

denza 24/11/2021 Sede territoriale di riferimento situata nell'ambito della

Regione Umbria in Piazza Università, n.1, Comune di Perugia, 06123 (PG) PEC

EMAIL protocollo@cert.unipg.it

E

**SOGGETTO OSPITANTE**

Il/La \_\_\_\_\_ con sede legale in

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, (Comune) \_\_\_\_\_,

Cap) \_\_\_\_\_, (Provincia) ( ), codice fiscale/P.Iva Sede opera-

tiva (corrispondente al luogo di svolgimento del tirocinio) in Via \_\_\_\_\_, n.

\_\_\_\_\_, (Comune) \_\_\_\_\_, (Cap) \_\_\_\_\_,

(Provincia) ( ), CODICE ATECO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DAL

MATRICOLA INPS MATRICOLA INAIL Rappresentato da (Nome)

(Cognome) , nato a , ( ), il / / , in qualità di Sog-

getto ospitante di seguito denominato "Soggetto ospitante"; Doc identità al-

legato n° scadenza PEC EMAIL

**VISTE:**

- la Legge Regionale 14 febbraio 2019, n. 1 "Sistema integrato per il merca-  
to del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione.

Istituzione dell'Agenda regionale per le politiche attive del lavoro" e  
s.m.i ;

- La Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria  
n. 202 del 25/02/2019 "Disposizioni della Regione Umbria, relative  
all'attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricolari. Recepimento del-  
le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adotta-  
te, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Re-  
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art.  
1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92" ) e s.m.i (di seguito "Di-  
rettiva regionale vigente");

- La Determina Dirigenziale del Servizio Politiche Integrate del Lavoro di  
ARPAL Umbria - n.785, del 12/08/2019, con la quale sono stati approvati lo  
schema della presente Convenzione e quello del Progetto Formativo Individua-  
le.

**PREMESSO CHE:**

- La Regione Umbria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto  
della normativa statale, promuove il tirocinio extracurricolare quale stru-

mento atto a favorire l'orientamento, la formazione e l'acquisizione di nuove competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

- Ai sensi dell'art. 1 della Direttiva approvata con D.G.R. della Regione Umbria n° 202 del 25/02/2019, per tirocinio extracurricolare si intende qualsiasi esperienza di orientamento/apprendimento in contesto lavorativo, anche diversamente nominata, che non si configura come rapporto di lavoro, svolta nell'ambito del territorio regionale presso datori di lavoro pubblici o privati, in ottemperanza alle disposizioni di attuazione, ivi contenute.

- I soggetti firmatari della presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n° 202 del 25/02/2019, contenente le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari, in recepimento e attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.

- I destinatari/beneficiari dei tirocini extracurricolari attinenti alla presente convenzione, rientrano tra quelli previsti all'art 1, punto 6, lettera ..... della Direttiva regionale vigente in Umbria.

- Il Soggetto promotore dei tirocini regolamentati dalla presente convenzione rientra tra quelli previsti all'art 3, punto 1, comma 3 della Direttiva regionale vigente in Umbria

- Ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Direttiva regionale vigente in Umbria, il Soggetto ospitante non è sottoposto ad alcuna procedure concorsuale o che l'impresa ospitante si trovi in fase di cessazione.

- Non risultano, a carico del Soggetto ospitante, provvedimenti, interdizioni o sanzioni che impediscano lo svolgimento di tirocini formativi extracur-

riculari presso le unità produttive del medesimo Soggetto ospitante, in ot-  
temperanza a quanto stabilito dall'art. 15 della Direttiva regionale vigente  
in Umbria.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto della Convenzione e normativa regionale di riferimento**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente  
Convenzione, nonché gli atti, i Progetti Formativi Individuali (di seguito  
PFI) ed i relativi allegati, richiamati dalla medesima Convenzione.

2. Il Soggetto ospitante ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 commi 2 e 3 della Di-  
rettiva adottata con DGR dell'Umbria n. 202/2019 e s.m.i., si impegna ad ac-  
cogliere presso le sue proprie strutture Tirocinanti identificati nei ri-  
spettivi PFI - allegati alla presente Convenzione -, nei quali sono defini-  
ti, per ciascun tirocinio extracurricolare, gli obiettivi formativi e le mo-  
dalità di attuazione. I PFI costituiscono pertanto parte integrante e so-  
stanziale della presente Convenzione.

3. Il tirocini extracurricolari, oggetto della presente convenzione, possono  
essere promossi ed attivati esclusivamente dai soggetti pubblici e privati,  
che dispongono di personale in possesso dei requisiti stabiliti all'art.10  
della Direttiva regionale vigente in Umbria.

4. Ciascun PFI è sottoscritto dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore  
e dal beneficiario del tirocinio.

5. Il Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Direttiva re-  
gionale vigente, indica come normativa regionale di riferimento per la rego-  
lazione delle attività di tirocinio extracurricolare oggetto della presente  
Convenzione, quella della Regione .....

6. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Direttiva regionale vigente, il CCNL che il Soggetto ospitante intende applicare in relazione allo svolgimento delle attività di tirocinio extracurricolare oggetto della presente Convenzione, è il seguente:.....

7. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a garantire lo svolgimento dei PFI relativi a tirocini extracurricolari realizzati in favore di soggetti destinatari rientranti nelle categorie individuate all'art. 1 punto 6 della Direttiva regionale vigente.

**Art. 2 - Modalità di attivazione**

I tirocini extracurricolari sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti negli artt. 5 e 7 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 3 - Obblighi del Soggetto promotore**

Il Soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l'esperienza di tirocinio. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 9 comma 1 della Direttiva regionale vigente ed a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini extracurricolari promossi. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare semestralmente, all'ARPAL Umbria, l'elenco e gli esiti occupazionali degli stessi, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Direttiva regionale vigente.

**Art. 4 - Obblighi del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI. Il Soggetto ospitante è tenuto ad osser-

vare tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva, con particolare riferimento a quelli indicati all'art. 9 comma 2 della stessa Direttiva.

Il Soggetto ospitante, consapevole di quanto stabilito all'art.4 della Direttiva, è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente, al Soggetto promotore, ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 5 - Obblighi del tirocinante**

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 della vigente Direttiva regionale.

#### **Art. 6 - Tutoraggio**

Il Soggetto promotore indica un proprio tutor didattico-organizzativo che svolge le funzioni indicate all'art. 10 commi 1 e 4 della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all'art. 10 commi 6 e 9 vigente Direttiva regionale.

#### **Art. 7 - Valutazione e attestazione degli apprendimenti**

Al termine del tirocinio extracurricolare, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante che ha partecipato almeno al 70% della durata prevista, un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all'art. 11 commi 1, 2 e 3 della vigente Direttiva regionale.

#### **Art. 8 - Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative**

Il Soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore (o in alternativa il Soggetto ospitante) si impegna a coprire l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 8 della vigente Direttiva regionale. Il Soggetto promotore si impegna a garantire il rispetto complessivo dei suddetti obblighi.

#### **Art. 9 - Indennità di partecipazione**

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, non inferiore a euro 450,00. L'indennità è erogata per intero dal soggetto ospitante, direttamente al beneficiario del tirocinio extracurricolare, a fronte di una partecipazione minima documentata alle attività formative del tirocinio pari o superiore al 70% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal PFI.

L'erogazione dell'indennità avviene secondo le modalità stabilite all'art. 12 comma 3 della vigente Direttiva regionale, fermo restando quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.

#### **Art. 10 - Monitoraggio**

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall'art. 13 della vigente Direttiva regionale.

#### **Art. 11 - Durata dei tirocini e proroghe**

La durata minima e massima dei tirocini extracurricolari attivati con la presente Convenzione avviene nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti

all'art. 2 della vigente Direttiva regionale. La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio attivati si intende comprensiva degli eventuali periodi di proroga che, ai sensi art. 5 comma 3, della medesima Direttiva, devono essere adeguatamente motivati dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

**Art. 12 - Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dal ..... al .....

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

- Perdita, da parte del Soggetto ospitante, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.

- Perdita, da parte del Soggetto promotore, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.

Il recesso, riferito al singolo tirocinio, ed ogni altra comunicazione è notificato all'ARPAL Umbria ed a tutti gli interessati, mediante le modalità di comunicazione previste al seguente all'art 13.

**Art. 13- Modalità di comunicazione inizio, fine attività, variazioni e trasmissione documenti**

Il soggetto promotore del tirocinio extracurricolare assolve l'obbligo di trasmettere la Convenzione, il Progetto Formativo Individuale di ciascun tirocinio extracurricolare ed ogni altra documentazione, attraverso le procedure di comunicazione

previste all'art. 13 comma 5 della vigente Direttiva regionale. Nelle more della implementazione del sistema informativo regionale, le comunicazioni avverranno tramite PEC, ovvero secondo le modalità stabilite dalle "Disposizioni transitorie" all'art. 17 comma 8 della vigente Direttiva regionale.

**Art. 14 - Trattamento dati personali - Privacy**

In ottemperanza alla L. 163/2017 art.13 ed al Regolamento (UE) 2016/679, le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, e dei rispettivi Piani Formativi Individuali, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi. Titolari del trattamento sono pertanto congiuntamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore dei tirocini extracurricolari regolati dalla presente Convenzione.

**Art. 15 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo ..... Data .... / .... / .....

(firma Soggetto promotore)

.....  
.....

(firma Soggetto ospitante)

.....  
.....

Per presa visione e conoscenza: (firma del tirocinante 1)

.....

.....

(firma del tirocinante 2 ecc.)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei tirocinanti, dei Soggetti promotore e ospitante firmatari della Convenzione e dei relativi PFI sono conservati con gli atti (di integrazione, modifica, autorizzazione ecc.) , presso la sede legale del Soggetto promotore in Umbria o in alternativa presso una sede territoriale di riferimento situata nell'ambito della Regione Umbria